

Statuto “Rete Nazionale Antiviolenza Frida Kahlo”

TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata **“Rete Nazionale Antiviolenza Frida Kahlo”** (indicata anche come “Frida” nel presente testo) con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Dante Alighieri n. 31.

L'associazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Promuove, sostiene e tutela i valori e luoghi di cittadinanza attiva, oltre che l'autorganizzazione e l'autodeterminazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS”.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

- a) I **PRINCIPI** che muovono le finalità e le azioni di Frida sono i seguenti:

1. Promuovere e perseguire l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani e impedimento ai diritti civili e alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere generale e alla partecipazione alla vita di comunità), nel rispetto della *Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne* (Pechino, 1995) e della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Istanbul, 2011), oltre che di tutte le leggi e le norme regionali, nazionali e internazionali in materia di violenza di genere, violenza maschile contro le donne, violenza assistita nei confronti dei minori esistenti e/o che verranno emanate.
2. Promuovere tutte le azioni che in campo locale, nazionale e internazionale possano aiutare a risolvere situazioni di oppressione, vessazione, violenza e discriminazione, lesive della libertà femminile e in contrasto con i diritti umani fondamentali.
3. Operare con un approccio globale alla persona, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna, delle figlie e dei figli minori, tenendo anche conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi.
4. Tutelare e promuovere le pari opportunità e la promozione della parità di trattamento.
5. Operare per prevenire e contrastare le violenze intra ed extrafamiliare fisiche, psicologiche, economiche, sessuali, spirituali, stalking, trafficking, e ogni altro tipo di violenza e discriminazione ai danni delle donne e delle loro figlie e dei loro figli minori.
6. Sostenere le donne che subiscono violenza di genere in ogni forma con lo scopo di permettere a esse di uscire dalla spirale della violenza, attraverso percorsi di autonomia e autodeterminazione.
7. Contrastare i disagi, le situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale delle donne, derivanti dalla solitudine, dall'emarginazione, dall'abbandono dovuti alla violenza di genere, oltre che ogni forma di discriminazione derivante dalla violenza maschile.
8. Riconoscersi nei valori di inviolabilità del corpo delle donne, di libertà delle donne, del valore del loro desiderio.
9. Combattere con l'ottica di genere le discriminazioni, le violenze e le persecuzioni, siano esse legate all'orientamento sessuale, all'età, alla disabilità, alla razza o all'origine etnica, alla religione e al credo, offrendo alle donne supporto e solidarietà.

10. Operare all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale, ritenendo la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.
11. Garantire che nel Centro Antiviolenza (CAV) lavorino Operatrici, Consulenti e Volontarie che abbiano una formazione specifica e adeguata sulle dinamiche della violenza di genere e della violenza maschile contro le donne e sugli effetti che producono e che sia garantita la supervisione e la formazione anche rivolgendosi a organi terzi.
12. Adottare all'interno del CAV una metodologia dell'accoglienza fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio genere. Tale relazione richiede riconoscimento di competenze, professionalità e valore femminile. Sulla base di tale principio, ogni donna accolta avrà l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza di sé, empowerment e autodeterminazione, nel rispetto delle proprie scelte individuali. Il percorso di uscita dalla violenza sarà negoziato in un continuo processo di reciprocità, senza giudizi di valore.
13. Sostenere le donne attraverso la relazione con le Operatrici e, in accordo con le prime, aiutarle a fronteggiare le problematiche di carattere legale, medico, psicologico e sociale attraverso adeguati supporti e consulenze.
14. Promuovere una politica interculturale e multiculturale, attraverso l'incontro tra donne native e migranti, tesa alla valorizzazione delle differenze culturali, sociali e biografiche, mirando, al contempo, a una progettualità comune e alla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne.
15. Creare una Rete con Istituzioni pubbliche e private, Terzo Settore e Privato Sociale svolgendo una funzione propositiva, critica e innovativa al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni di cambiamento nel merito delle norme e del quadro di intervento.
16. Promuovere l'interlocuzione con le Istituzioni locali, nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne, alle loro figlie e ai loro figli.
17. Svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e territoriali, di servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere.
18. Promuovere l'approfondimento delle tematiche della violenza contro le donne, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio, pubblicazioni, ed ogni genere di iniziativa tesa ad approfondire tale problematica.

19. Favorire la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne, aprendo un dibattito sull'attuale normativa e stimolando le istituzioni ad attuare interventi di carattere preventivo e non solo punitivo nei confronti della violenza sulle donne.

b) Nel rispetto dei principi, le **FINALITÀ** perseguite sono le seguenti:

1. Contrastare con ogni mezzo, strumento e azione qualsiasi forma di violenza di genere e violenza maschile (fisica, psicologica, economica, spirituale, stalking, etc.) che impediscano il pieno sviluppo della personalità e della libertà della donna.
2. Occuparsi della violenza assistita nei confronti di bambine e bambini in qualsiasi forma essa si esprima, anche redigendo - se necessario - una *Policy sulla tutela di bambine, bambini e adolescenti*.
3. Operare affinché le donne che decidono di denunciare pubblicamente la violenza che hanno subito non vengano strumentalizzate dai mass-media o da altri organi.
4. Realizzare progetti nei settori dell'informazione, della sensibilizzazione, dello sviluppo, dello scambio, della formazione e della cooperazione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani.
5. Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di saperi, di esperienze professionali, delle buone prassi applicate nei diversi territori e nelle diverse organizzazioni presenti sul territorio nel contrasto alla violenza.
6. Aderire, su necessità, ad ATS (associazione temporanea di scopo) per coordinamenti e collaborazioni al fine di operare sul territorio, nel contrasto alla violenza di genere, partecipando anche ad avvisi e bandi pubblici e privati.

c) Nel rispetto dei principi e delle finalità, le **AZIONI** perseguite sono le seguenti:

1. Offrire sostegno sociale, psicologico, legale, e di ogni altro tipo si riterrà utile e necessario, alle donne che subiscono qualsiasi forma di molestie, maltrattamenti e violenze di genere, garantendo loro anonimato e segretezza e intraprendendo azioni che le riguardano solo con il loro consenso.
2. Accogliere tutte le donne (con eventuali figlie e figli) che subiscono violenza di genere senza distinzioni e discriminazioni ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.
3. Accogliere le donne nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a

diverse etnie, culture, religioni, classi sociali e di orientamento sessuale, restituendo loro armonia e maggiore senso di dignità e autostima.

4. Operare all'interno del Centro Antiviolenza a favore di donne e minori che hanno subito violenza, sviluppando attività e progetti finalizzati a prevenirla e contrastarla; in particolare attraverso accoglienza telefonica (h24), colloqui di accoglienza, consulenza psicologica e legale, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa, e ogni altro tipo di supporto che si riterrà utile e necessario, oltre che funzionale.
5. Organizzare e sostenere progetti individuali con donne che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza in atto, pregressa o subita in età minore.
6. Promuovere e/o organizzare attività di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro a favore delle donne che hanno subito violenza di genere.
7. Attivare servizi a carattere sociale e socio-sanitario e interventi di supporto alla sicurezza per le donne vittime di violenza intra ed extrafamiliare, e per i loro figli e le loro figlie.
8. Organizzare consulenze specialistiche e gruppi di auto-aiuto per le donne.
9. Promuovere attività ricreative e di socializzazione a favore delle donne, di figlie e figli che hanno subito, rispettivamente, violenza di genere e violenza assistita.
10. Realizzare momenti di socialità e condivisione di percorsi di produzione artistica e culturale che hanno come protagoniste le donne.
11. Gestire una casa rifugio segreta, o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell'Associazione, dove ospitare donne e minori in situazione di rischio. La gestione di tali strutture, anche in considerazione di analoghe esperienze italiane e straniere, verrà assunta da personale solo femminile che si riconosca nelle finalità dell'Associazione, fermo restando la possibilità di avvalersi di consulenze di altri operatori secondo le necessità.
12. Promuovere azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale in ottica di genere, anche organizzando attività educative sul tema della violenza e iniziative di promozione, sensibilizzazione, solidarietà e rispetto; se occorre, attraverso campagne pubblicitarie, con la costruzione di strumenti mediali.
13. Organizzare corsi di formazione, seminari, webinar, incontri e giornate studio con lo scopo di condividere metodologie, oltre che approfondire e sviluppare nuove competenze.

14. Organizzare ricerche sociali, manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale, sociale e politico, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, mercatini di prodotti artigianali, viaggi e quant'altro sia conforme all'oggetto sociale.
15. Editare periodici e non, volumi e altri prodotti editoriali, anche partecipando a progettualità esterne, per la realizzazione degli scopi statutari.
16. Utilizzare strumenti d'informazione e di comunicazione adeguati alle nuove esigenze creative e imprenditoriali delle donne.
17. Promuovere un'azione capillare di informazione sul territorio rivolta a tutte le associazioni e ai gruppi informali di donne che operano in ambito nazionale, regionale, provinciale e territoriale, per far conoscere gli obiettivi della "Rete Nazionale Antiviolenza Frida Kahlo" e proporre l'adesione al progetto.
18. Gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati, anche attraverso la realizzazione di un Centro di Documentazione, di una Biblioteca e di una Mediateca specializzati sulle tematiche femminili e disponibili alla consultazione pubblica.
19. Partecipare ad avvisi pubblici e privati, bandi o progetti e raccogliere fondi mediante attività di autofinanziamento, sottoscrizioni pubbliche e private, richieste di finanziamenti a Enti privati e pubblici, incluse azioni di fund-raising.
20. Partecipare a tavoli, forum nazionali e internazionali.
21. Creare una Rete anche attraverso strumenti digitali come portali, siti web e piattaforme online, permettendo l'adesione da parte di tutte le associazioni, Enti, organizzazioni, CAV, etc., che si riconoscono nei principi qui statuiti. La Rete sarà intesa quale luogo concreto, simbolico e politico di scambio e confronto, attraverso circuiti di collaborazione e reciprocità.
22. Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, maltrattamenti in famiglia e in ogni procedimento civile, penale e amministrativo, che veda la donna come vittima di violenza.

Articolo 3

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

LE SOCIE E I SOCI

Articolo 5

Il numero delle socie e dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia/a o chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Le persone minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia/o solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Alle e agli aspiranti socie e soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo *status* di socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le/gli aspiranti socie e soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno più componenti del Consiglio Direttivo, espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le/gli aspiranti socie e soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale alla nuova persona associata e il suo nominativo sarà annotato nel Libro delle Socie e dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata/o potrà presentare ricorso alla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva

l'Assemblea delle Socie e dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate.

Le Socie e i Soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elette/i quali componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le Socie e i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro delle Socie e dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

La Socia e il Socio sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo delle persone associate mantenere una condotta di rispetto verso tutte le socie e tutti i soci, oltre che verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a

proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socia/o si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della socia o del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle persone associate;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altre persone associate ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto alla persona associata con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'Ufficio di Presidenza che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento delle socie e dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea delle Socie e dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo, se istituito:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica due anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale tutte le Socie e tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare alle Socie e ai Soci tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dalla/dal

Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle Socie e dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle Socie e dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle persone associate con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti delle persone partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle persone intervenute.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate, e il voto favorevole di quattro quinti delle persone presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata ed eletta dall'Assemblea stessa. La/il Presidente dell'Assemblea propone una persona associata come segretaria verbalizzante, eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle persone associate presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le

modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della persona associata che assume il ruolo di segreteria che li firma insieme alla/al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle persone associate per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale delle Socie e dei Soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socie/soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle Socie e dei Soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra le socie e i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadine/i non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la/il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- la/il Vicepresidente: coadiuva la/il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- la/il Segretaria/o: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la/il Presidente; presiede il Consiglio in assenza della/del Presidente e della/del Vicepresidente.
- la/il Tesoriera/e: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretaria/o è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere una nuova persona incaricata all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione di nuove socie e soci, può delegare allo scopo uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle socie e dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/i, o su convocazione della/del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono

approvate a maggioranza assoluta dei voti delle persone presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della/del Segretaria/o, che lo firma insieme alla/al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle persone associate che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Le Consigliere e i Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il componente del Consiglio che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque la Consiglieria o il Consigliere che si assenta per sei mesi dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NORME DI SCIoglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle persone associate aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le Socie e i Soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segreteria



La Presidente

